

*Comune di San Pietro Mosezzo*

C.A.P. 28060 - Via Marinone, 13

**ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO
DELL'ACQUA POTABILE**Prot. n. 4794**ORDINANZA N. 15/2006****IL SINDACO**

Vista la nota prot. n. 105213 del 02.08.2006 con la quale la Provincia di Novara, in considerazione del fatto che ormai da parecchi mesi non si manifestano significative precipitazioni sul territorio e che ci si sta avviando verso un'emergenza idrica, invita ad emettere ordinanze relativamente alla razionalizzazione delle risorse idriche presenti sul territorio Comunale, evitando per quanto possibile l'uso improprio dell'acqua da scopi diversi dall'idropotabile.

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di obbligare la popolazione ad utilizzare l'acqua erogata dagli acquedotti comunali solo ed esclusivamente per scopi igienico-sanitari personali ed alimentari, nonché connessi ad attività produttive, artigianali e commerciali esistenti sul territorio Comunale, fino ad avvenuta normalizzazione della situazione esistente.

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'art. 50, comma 5° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ORDINA

- 1) E' fatto obbligo a tutti i cittadini di San Pietro Mosezzo di utilizzare l'acqua erogata dagli acquedotti comunali solo ed esclusivamente per scopi igienico-sanitari personali ed alimentari, nonché connessi ad attività produttive, artigianali e commerciali esistenti sul territorio Comunale.
- 2) E' pertanto assolutamente vietato utilizzare l'acqua erogata dagli acquedotti comunali dalle ore 14 alle ore 22 di tutti i giorni, per bagnare orti, giardini, prati e campi e per il lavaggio di autoveicoli effettuato da privati cittadini.

DISPONE

L'affissione all'Albo Pretorio della presente ordinanza.

La diffusione del presente atto con affissione di avvisi.

Che il presente divieto è valido sino a contraria disposizione che sarà emanata alla normalizzazione della situazione attualmente in essere.

La notifica della presente ordinanza al Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di San Pietro Mosezzo.

AVVERTE

Che ogni infrazione alla presente ordinanza sarà punita con l'applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come disposto dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli agenti di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

San Pietro Mosezzo, li 07.08.2006

IL SINDACO
g. Mauro Degregori)